

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/25/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 novembre 2002 l'Italia ha ricevuto dalla Dow AgroScience una domanda d'iscrizione della sostanza attiva penoxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/131/CE della Commissione <sup>(2)</sup> è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla DuPont Ltd una domanda d'iscrizione della sostanza attiva proquinazid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/686/CE della Commissione <sup>(3)</sup> è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 23 agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda d'iscrizione della sostanza attiva spirodiclofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2002/593/CE della Commissione <sup>(4)</sup> è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (4) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati secondo le disposizioni

dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato un progetto di relazione di valutazione il 10 febbraio 2005 (penoxsulam), il 14 marzo 2006 (proquinazid) e il 21 aprile 2004 (spirodiclofen).

- (5) Le relazioni di valutazione sono state sottoposte alla revisione inter pares degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione», e presentate alla Commissione sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA sul penoxsulam il 31 agosto 2009 <sup>(5)</sup>, sul proquinazid il 13 ottobre 2009 <sup>(6)</sup> e sullo spirodiclofen il 27 luglio 2009 <sup>(7)</sup>. Tali rapporti e i progetti di relazione di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e adottati il 22 gennaio 2010, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti le sostanze penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen.
- (6) Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I di detta direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze siano concesse in conformità alle disposizioni di tale direttiva.

<sup>(5)</sup> Rapporto scientifico EFSA (2009) 343, pagg. 1-90, *Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penoxsulam* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva penoxsulam) (adottato il 31 agosto 2009).

<sup>(6)</sup> Rapporto scientifico EFSA (2009) 7(10):1350, pagg. 1-135, *Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance proquinazid* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva proquinazid) (adottato il 13 ottobre 2009).

<sup>(7)</sup> Rapporto scientifico EFSA (2009) 339, pagg. 1-86, *Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance spirodiclofen* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva spirodiclofen) (adottato il 27 luglio 2009).

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 10.2.2004, pagg. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 192 dell'11.7.2002, pag. 60.

